



Ordine internazionale e diritti umani

International Legal Order and Human Rights
Ordenamiento Jurídico Internacional y Derechos Humanos
Ordre Juridique International et Droits de l'Homme
Diretta da Claudio Zanghì, Lina Panella, Carlo Curti Gialdino

EDITORIALE
SCIENTIFICA

Gli Speciali

Maggio 2026

Tutela dei terzi e trasformazioni della giustizia penale. Vecchie e nuove sfide nell'era della rivoluzione digitale

(coord. L. PARLATO, S. RUGGERI, A. ZAPPULLA)

ORDINE INTERNAZIONALE E DIRITTI UMANI
Gli Speciali
Diretti da CLAUDIO ZANGHÌ, LINA PANELLA, CARLO CURTI GIALDINO

COMITATO SCIENTIFICO

Rafâa Ben Achour – Anthony Arnull – Jean-Cristophe Barbato – Maria Caterina Baruffi – Andrea Biondi – Isabelle Bosse-Platière – Mouloud Boumghar – Laurence Burgogue-Larsen – Antonio Remiro Brotons – Ruggiero Cafari Panico – Giandonato Caggiano – Mario Pio Calogero – Andrea Cannone – Ida Caracciolo – Giovanni Cellamare – Consuelo Ramón Chornet – Gianluca Contaldi – Marcello Di Filippo – Zlata Drnas Clement – Emmanuel Decaux – Alejandro del Valle Gálvez – Angela Del Vecchio – Angela Di Stasi – Carlos Villan Duran – Osman El Hajjié – Juan Manuel Faramiñan Gilbert – Pablo Antonio Fernandez Sanchez – Paolo Fois – Olivier de Frouville – Pietro Gargiulo – Giancarlo Guarino – Hajer Gueldich – Luis Miguel Hinojosa-Martínez – Paola Ivaldi – Slim Laghmani – Jaime Ferrer Lloret – Alessio Lo Giudice – Sergio Marchisio – Magdalena María Martín Martínez – Paolo Mengozzi – Claudia Morviducci – Bruno Nascimbene – Massimo Panebianco – Nicoletta Parisi – Piero Pennetta – Béatriz Pérez De La Heras – Stelios Perrakis – Yves Petit – Carlos Jimenez Piernas – Pietro Pustorino – Guido Raimondi – Fabián Salvioli – Tullio Scovazzi – Lucia Serena Rossi – Antonio Ruggeri – Francesco Seatzu – Attila Tanzi – Christian Tomuschat – Soledad Torrecuadrada García-Lozano – Sebastian Touzé – Takis Tridimas – Ugo Villani – Jorge E. Viñuales.

COMITATO DI REDAZIONE

Responsabile osservatori: Raffaele Cadin

Coordinatore di redazione: Francesco Battaglia

Componenti: Patrizia Accordino – Gabriele Asta – Maria Cristina Carta – Nicola Colacino – Giulia Colavecchio – Cristina Grieco – Luigino Manca – Gianfranco Gabriele Nucera – Antonio J. Palma – Francesca Perrini – Anna Pitrone – Valentina Zambrano

Segreteria: Marco Bolognese – Pierfrancesco Breccia – Luigi Zuccari

Criteri di referaggio:

Gli Speciali sono sottoposti, in forma anonima, a due *referees*, che decidono sulla pubblicazione senza modifiche, con modifiche ovvero sulla non pubblicazione.

**Tutela dei terzi e trasformazioni
della giustizia penale.
Vecchie e nuove sfide nell'era della
rivoluzione digitale**

(coord. L. PARLATO, S. RUGGERI, A. ZAPPULLA)

© Copyright - *Ordine internazionale e diritti umani*
Supplemento al n. 2/2026
maggio 2026

ISSN 2284-3531



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

PNRR - Missione 4, Componente 2, Investimento 1.1 - Bando Prin 2022 - Decreto Direttoriale n. 104 del 02-02-2022

Progetto “Criminal proceedings and the protection of third parties: old and new challenges in the digital era”

CUP J53D23006080006- codice identificativo PRIN_2022ZC8HNA_001

I contributi sono stati organizzati, in tutte le sue Parti , secondo il criterio alfabetico per autore. Fa eccezione la Sezione 2 della Parte 5, nella quale sono stati ordinati alfabeticamente in base al Paese cui ciascun Report si riferisce.



INDICE

L. PARLATO, A. ZAPPULLA, <i>Introduzione</i>	p. I
--	------

1. Il poliedrico ruolo del terzo nelle diverse esperienze giuridiche

S. AGOSTA, <i>Il ruolo del terzo nel giudizio in via incidentale e la legittimazione della Corte costituzionale nel sistema</i>	p. 1
V. BONGIOVANNI, <i>Contratto con effetti protettivi per il terzo e danno da nascita indesiderata</i>	p. 32
M. DYSON, <i>Third Time's Charm: Third Parties' Potential Role in Criminal Procedure</i>	p. 47
A. FEDERICO, <i>Il contratto e i terzi</i>	p. 59
J.L. GONZÁLEZ CUSSAC, <i>La persona jurídica: un nuevo actor en el proceso penal</i>	p. 74
G. MANNUCCI, <i>L'incerta nozione di terzo nel diritto amministrativo. L'esempio della vicinitas</i>	p. 89
F. NAVARRO CARDOSO, <i>Anotaciones sobre la responsabilidad penal de las "personas artificiales"</i>	p. 107
L. PANELLA, <i>Il terzo davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo</i>	p. 118
F. RENDE, <i>Sanzioni disciplinari sportive e tutela dei terzi</i>	p. 127

2. Tutela dei terzi e indagini penali

S. BATTIATO, I. ZANGARA, <i>Tecnologie e tutela dei terzi</i>	p. 142
L. FIORE, <i>Cattolici informatici, "terzi non indagati" e diritti sacrificabili: alla ricerca di un equilibrio tra efficienza investigativa e rispetto dei diritti fondamentali</i>	p. 153
D. FOTI, <i>Riservatezza informatica e indagini digitali</i>	p. 169

M. LA BELLA, *Cybercrime e prove digitali*..... p. 185

C. SCACCIANOCE, *Strumenti di indagine con impatto a largo raggio: le perquisizioni online e le ricadute sui soggetti terzi non indagati*..... p. 190

3. Il terzo nel procedimento di prevenzione

E. GUARDIGLI, *Misure preventive patrimoniali antimafia: la tutela dei terzi titolari di diritti reali di garanzia*..... p. 207

A. MARCHESE, *«Qualità» di mafioso, uso delle nuove tecnologie e tutela della personalità umana*..... p. 237

F.B. MORELLI, *L'irrimediabile attrito tra l'attuale disciplina delle misure di prevenzione patrimoniale e i diritti civili elementari: il caso paradossale della confisca all'assolto*..... p. 250

A. FUSCO, *Diritti fondamentali, confisca senza condanna e tutela del terzo nel mondo digitale: uno sguardo agli standard sovranazionali*..... p. 261

M. VERMIGLIO, *Lo standard probatorio nei procedimenti di prevenzione e gli spazi di tutela del terzo*..... p. 270

S. ZIINO, *Il procedimento di prevenzione dal punto di vista dei terzi. Spunti di riflessione*..... p. 285

4. Tutela dei terzi e giudizio penale

S. CACCIATORE, *La tutela della riservatezza del terzo nel procedimento penale*..... p. 310

A. CIAVOLA, *Le potenzialità e i limiti del processo tecnologico a tutela del terzo offeso dal reato esaltano la centralità del giudice*..... p. 324

G. CORASANITI, *La tutela dei terzi nel processo penale e la digitalizzazione: tra tensioni e garanzie*..... p. 354

M. GIANGRECO, *Malpractice sanitaria e prova peritale: profili di continuità e nuove prospettive*..... p. 377

5. Il terzo nella giustizia penale straniera e comparata

Sez. 1 La prospettiva nazionale

M. XIONG, *Authorities and Participants beyond Third Party in Criminal Proceedings: Lesson and Report from China*..... p. 385

M.M. BUSTAMANTE RÚA, <i>Los terceros y la justicia penal en Colombia</i>	p. 409
T. WARD, <i>Third Parties in Criminal Proceedings: National Report for England and Wales</i>	p. 465
A. SCHNEIDER, <i>Third Parties and the Developments in Criminal Justice in the Digital World. Reconstruction and Models for Solution from the German Perspective</i>	p. 477
B.S. CHO, <i>Third Parties and the Developments in Criminal Justice in the Digital World in South Korea. Reconstruction and Models for Solution from a Multilevel Perspective</i>	p. 496
P. MUYO BUSSAC, <i>La tutela de los terceros en el proceso penal: el modelo español</i>	p. 513
J.Y. WU, <i>The Position of the Third Person in Criminal Proceedings in Taiwan</i>	p. 537

Sez. 2 Comparazione

A. FALCONE, <i>Relativism and Pluralism in the Roles of Third Parties in Criminal Justice From a Comparative Law Perspective. Multilevel Protection of the Fundamental Rights and Safeguards of Third Parties in Criminal Proceedings</i>	p. 551
V. Di NUZZO, <i>The Protection of Third Parties' Fundamental Rights during the Pre-Trial Phase in the Context of the Technological Revolution</i>	p. 590

6. Parti e terzi nel processo penale: la prospettiva delle corti internazionali in materia di diritti umani

Sez. 1 La tutela del terzo nella giustizia penale nella prospettiva dei sistemi CEDU e CADU

R. ESSER, <i>Third Parties in Criminal Justice: the Viewpoint of ECHR Law</i>	p. 610
A. JULIO ESTRADA, V. SALAZAR, <i>Third Parties in Criminal Procedures: the Inter-Court of Human Rights Case Law</i>	p. 629
P. PIRRONE, <i>La posizione del minorenni nel procedimento contenzioso dinanzi al Comitato dei diritti del fanciullo</i>	p. 646
J.L. RODRÍGUEZ LAINZ, <i>La afectación de terceros por medidas de investigación tecnológica en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos</i>	p. 659

Sez. 2 Comparazione

- E. MALINO, *Prove orali e diritto al confronto nel processo penale: la tutela di particolari categorie di dichiaranti nelle giurisprudenze Cedu e Cadu*..... p. 676
- C. ORLANDO, *Investigazioni occulte e tutela del terzo nel procedimento penale: il contributo delle giurisprudenze Cedu e Cadu*..... p. 692

7. La tutela del terzo nella giustizia penale dell'Unione europea e transnazionale

- G. AVILA, *Comunicazioni telematiche e criptofonini: esigenze investigative e diritti fondamentali negli arresti di più Corti*..... p. 706
- D. CARBONARI, *Tutela del terzo e dei suoi dati personali nell'ambito della cooperazione giudiziaria europea. Il ruolo dell'autorità giudiziaria*..... p. 729
- M. DANIELE, *Ordine europeo di indagine penale e tutela dei terzi*..... p. 761
- E. GIANQUINTO, *L'acquisizione probatoria nelle indagini transnazionali: cooperazione giudiziaria e garanzie difensive*..... p. 775
- V. PILLITTERI, *Tutela del terzo e principio del nemo tenetur se detegere nella procedura penale europea*..... p. 790
- M. PITTIRUTI, *Mandato d'arresto europeo e tutela del terzo*..... p. 807
- L. RAPISARDA, F. CAMBIANO, *Digitalizzazione del crimine e cooperazione giudiziaria: gli ordini di produzione e conservazione nel regolamento sull'e-evidence*..... p. 817

8. Terzi e vittime nella giustizia penale internazionale

- A. BELTRÁN MONTOLIÚ, *Victims and Third Parties in International Criminal Justice*..... p. 838
- F. PERRINI, *Il Fondo fiduciario per le vittime nel sistema della Corte penale internazionale*.... p. 863
- R. VIRZO, *La confisca nello Statuto e nella giurisprudenza della Corte penale internazionale*... p. 872
- A. ZAPPULLA, *La tutela del terzo dichiarante e l'anonimato testimoniale nelle giurisdizioni penali internazionali*..... p. 885

Conclusioni

- S. RUGGERI, *Third Parties and the Increasing Complexity of Law. Relativism and Axiology of the Procedural Participation in Criminal Justice in the Digital Era*..... p. 898

SERENA CACCIATORE*

LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEL TERZO NEL PROCEDIMENTO PENALE

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. La protezione dei dati personali e i rischi per la privacy del terzo. – 3. Il terzo nel processo penale: definizione e diritti – 4. Gli strumenti a tutela della riservatezza del terzo. – 5. Il “caso Contrada”: rilievi di sintesi. – 6. Conclusioni.

1. Introduzione

In un contesto sempre più digitalizzato, dove si presenta con forza l'esigenza di garantire la protezione dei dati personali, un tema spesso trascurato sta assumendo una posizione di primaria importanza: quello della tutela della riservatezza del “terzo”.

Nel presente contributo, il “terzo” al quale si intende fare riferimento - figura di difficile inquadramento, per la molteplicità di soggetti che possono assumere questa “posizione” - è colui che riveste il ruolo di testimone diretto o indiretto¹ oppure che viene menzionato in un documento acquisito al processo. L'ingresso nella scena processuale di questo soggetto, il quale potrebbe anche appartenere alla categoria dei “vulnerabili”, pone la necessità di avviare una riflessione sulla tutela della sua riservatezza², messa a rischio dal principio di pubblicità che governa il processo penale³, presidio del principio di derivazione costituzionale della partecipazione del popolo all'amministrazione della giustizia *ex art. 101 Cost*⁴. Un principio che non è assoluto⁵: la pubblicazione degli atti deve avvenire nel rispetto del principio di proporzionalità e nei limiti di quanto strettamente necessario per assicurare la funzione informativa e la trasparenza della giurisdizione.

Nell'ambito del procedimento penale, negli anni, sono stati adottati alcuni strumenti normativi a tutela della riservatezza dei dati che si riferiscono all'ampia categoria dei “soggetti interessati”: in questo panorama si colloca il d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia

* Assegnista di Ricerca in Diritto processuale penale, Università degli Studi di Palermo – Dipartimento di Giurisprudenza.

¹ Il primo ha una conoscenza diretta quando ha percepito personalmente il fatto da provare con uno dei cinque sensi. Il secondo una conoscenza indiretta (detta anche *de relato* o *de auditu*) quando ha appreso il fatto da una rappresentazione che altri hanno riferito a voce o con altro mezzo (es. con immagini o gesti). Cfr. P. TONINI, C. CONTI, *Manuale di Procedura Penale*, Milano, 2024, p. 314.

² Si pensi all'art. 198 c.p.p.: il testimone non può essere obbligato a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una responsabilità penale a suo carico.

³ Cfr. art. 471 c.p.p.

⁴ Testualmente: «La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge». Il principio per cui “la giustizia è amministrata in nome del popolo”, evidenzia la derivazione democratica della funzione giurisdizionale, la quale, pur esercitata da giudici indipendenti, trova la sua legittimazione nel popolo sovrano. Cfr. F. DAL CANTO, E. Malfatti, S. PANIZZA, A. PERTICI, E. ROSSI, *Manuale di diritto costituzionale italiano ed europeo*, Torino, 2024, p. 24.

⁵ Che il principio non sia assoluto lo desumiamo dalle deroghe che il sistema prevede: come il c.p.p. e disp. att. c.p.p. sulle riprese televisive.

di protezione dei dati personali)⁶ e, in particolare, l'art. 2-*duodecies* il quale, in relazione al trattamento dei dati per ragioni di giustizia, definisce i limiti e le modalità di esercizio dei diritti degli interessati (compresi i terzi), subordinandoli alla disciplina processuale e alle finalità della giurisdizione.

Assumono rilievo, riguardo al “terzo”, anche i provvedimenti adottati dal Garante per la protezione dei dati personali⁷. Così, in tema di pubblicazione delle sentenze penali, è stato ribadito il principio di anonimizzazione dei dati di terzi non direttamente coinvolti; mentre, per quanto concerne i fascicoli processuali, si è raccomandato di non diffondere nomi, recapiti e dati sanitari, appunto, di terzi.

Sul piano europeo, il *Report Annuale 2024*⁸ sulla giurisprudenza della Corte di Strasburgo affronta il tema della pubblicazione degli atti, sottolineando la funzione informativa e di tutela della giurisdizione che assolve. Allo stesso tempo, però, si afferma la necessità di bilanciare il diritto alla pubblicazione con la necessità di proteggere i dati personali e la riservatezza dei soggetti coinvolti (anche terzi).

2. La protezione dei dati personali e i rischi per la privacy del terzo

Il diritto alla protezione dei dati di carattere personale si è affermato con evidenza nel contesto europeo sulla scorta dell'art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE)⁹, diventata, com'è noto, giuridicamente vincolante con la firma del Trattato di Lisbona, entrato in vigore nel 2009.

Già in precedenza, si discuteva di *diritto alla privacy* e, nel nostro ordinamento, il c.d. diritto alla riservatezza ha trovato sicuri riferimenti nella Carta costituzionale che sancisce, in particolare, l'inviolabilità del domicilio (art. 14 Cost.)¹⁰, la libertà e la segretezza della corrispondenza (art. 15 Cost.)¹¹ e, soprattutto, riconosce e garantisce i diritti inviolabili della persona, «sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità» (art.

⁶ Noto come Codice della privacy (d.lgs. n. 196/2003): Titolo così modificato dall' art. 1, comma 1, d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE. Testo del D.lgs. n. 196/2003 aggiornato con le modifiche apportate, da ultimo, dalla L. 29 aprile 2024, n. 56.

⁷ Disponibile in <https://www.garanteprivacy.it/home/ricerca/-/search/tipologia/Provvedimenti>

⁸ Il 31 gennaio 2025 è stato pubblicato il Report Annuale sulla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nel corso dell'anno 2024, disponibile: <https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/annual-report-2024-eng>

⁹ L'articolo, –rubricato “Protezione dei dati di carattere personale”, prevede che: «1. Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano. 2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni persona ha il diritto di accedere ai dati raccolti che la riguardano e di ottenerne la rettifica. 3. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità indipendente». Cfr. F. PIZZETTI, *Privacy e il diritto europeo alla protezione dei dati personali*, Torino, 2016, p. 56.

¹⁰ Testualmente: «Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale (...)». Per un approfondimento, cfr. A. BARBERA, C. FUSARO, C. CARUSO, *Corso di diritto costituzionale*, Bologna, 2024.

¹¹ Cfr. art. 15 Cost. «La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge». Cfr. A. BARBERA, C. FUSARO, C. CARUSO, *Corso di diritto costituzionale*, cit. p. 36.

2). Il concetto di *privacy* si è poi imposto sul piano culturale, assumendo connotazioni sempre più ampie, a fronte di cambiamenti che mettevano - e mettono - a rischio le informazioni e i dati la cui diffusione può ledere la dignità delle persone. In Italia, si è fatto fronte a questa esigenza con l'adozione del "Codice in materia di protezione dei dati personali" (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196), più volte modificato, oggi conosciuto come "Codice della privacy"¹².

Di rilievo è, tra gli altri, l'art. 167 il quale disciplina, nello specifico, le ipotesi di trattamento illecito di dati personali che determinino un effettivo nocumento all'interessato, realizzate con dolo, ossia con l'intento di trarre un profitto per sé o per altri oppure di arrecare un danno al titolare dei dati¹³. La Corte di Cassazione¹⁴ ha chiarito i confini applicativi di questa fattispecie, specificando che la diffusione non autorizzata di dati personali e giudiziari è sanzionabile anche qualora tali informazioni provengano da atti giudiziari pubblici.

La pronuncia è intervenuta in seguito all'impugnazione di una sentenza della Corte di appello di Genova, che aveva confermato la condanna dell'imputato per la diffusione non autorizzata di una sentenza e di altri atti amministrativi, relativi alla parte civile, a favore di alcuni vicini di casa, per finalità lesive. Secondo la difesa poiché gli atti erano già pubblici e liberamente consultabili, la loro diffusione non avrebbe violato la normativa sulla privacy. Inoltre, alla luce di quanto stabilito dall'art. 52 del *Codice della Privacy* - che disciplina le modalità e i limiti di diffusione dei dati personali contenuti in atti e documenti accessibili al pubblico - si riteneva che, in mancanza di una specifica opposizione da parte dell'interessato, la diffusione fosse da considerare lecita.

La Corte, nel rigettare le doglianze difensive, ha chiarito che l'art. 52 del *Codice della Privacy* regola esclusivamente la diffusione di provvedimenti giudiziari per «finalità di informazione giuridica», quali lo studio e la documentazione in ambito scientifico e di ricerca. La norma, quindi, non giustifica la diffusione dei provvedimenti giudiziari in contesti privati o per scopi diversi da quelli fissati dalla legge. Preso atto dell'incoerenza del richiamo all'art. 52, i giudici di legittimità hanno confermato che la diffusione dei dati giudiziari tra i vicini di casa violava la normativa sulla protezione dei dati, non disponendo l'imputato dell'autorizzazione dell'interessato né di un'autorizzazione legale.

Nel contesto europeo, l'art. 5 del GDPR - sui principi applicabili al trattamento di dati personali - stabilisce che i dati personali devono essere trattati in modo «pertinente» e non eccedente rispetto alle finalità processuali. Tale principio impone una selezione rigorosa delle informazioni utilizzabili nel processo penale. I dati dei terzi citati incidentalmente devono essere omessi o oscurati, ogni qualvolta non siano rilevanti ai fini del procedimento. Tra gli strumenti normativi per la tutela della riservatezza del terzo rientra l'obbligo di «minimizzazione» (art. 5, § 1, lettera c): i provvedimenti giudiziari dovrebbero rispettare tale

¹² V. *supra*, nota n. 7.

¹³ La norma punisce tali condotte con la reclusione, graduata in base alla gravità dell'infrazione. In particolare, si prevede una pena detentiva da sei mesi a un anno e sei mesi per chi violi le disposizioni relative ai dati trattati nell'ambito delle comunicazioni elettroniche o in diffamità a un provvedimento del Garante, mentre è più severa (da uno a tre anni) la sanzione per chi tratti illecitamente categorie particolari di dati personali o dati giudiziari, in violazione delle garanzie previste dal legislatore nazionale. Lo stesso trattamento sanzionatorio si applica nei casi di trasferimento illecito di dati verso Paesi terzi o organizzazioni internazionali al di fuori dei limiti stabiliti dal Regolamento (UE) 2016/679. Il pubblico ministero, una volta ricevuta notizia di uno dei reati contemplati, è tenuto a informare il Garante, il quale a sua volta, qualora emergano elementi di rilevanza penale nel corso delle sue attività ispettive, trasmette al pubblico ministero la documentazione raccolta. Infine, è prevista una diminuzione di pena qualora per lo stesso fatto sia già stata irrogata e riscossa una sanzione amministrativa pecuniaria da parte dell'Autorità garante.

¹⁴ V. Cass. Pen., sez. III, 2 febbraio 2022, n. 3702, ECLI:IT:CASS:2022:3702PEN.

principio, ossia limitarsi al trattamento dei soli dati strettamente necessari e rilevanti, evitando quindi di includere dettagli non indispensabili riguardanti i terzi. La pertinenza e la rilevanza delle informazioni rispetto ai fatti di causa devono essere valutate in relazione all'oggetto della prova e alla necessità di garantire un processo equo¹⁵. In linea con quanto finora esposto, merita particolare attenzione una recente pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea¹⁶, nella quale si è affermato che anche una commissione parlamentare d'inchiesta, istituita nell'ambito dell'attività legislativa di uno Stato membro, è - in via di principio - soggetta all'applicazione del GDPR. L'unica eccezione a questo principio si verifica laddove la commissione eserciti un'attività effettivamente riconducibile alla salvaguardia della sicurezza nazionale, ambito che resta escluso dal campo di applicazione del menzionato Regolamento. Tuttavia, nel caso concreto sottoposto al vaglio della Corte - relativo alla pubblicazione del nome di un testimone, agente sotto copertura, durante un'audizione parlamentare - non è emerso alcun fondamento legislativo né una motivazione concreta legata alla sicurezza nazionale che potesse giustificare una deroga ai diritti riconosciuti dal Regolamento. La Corte ha inoltre ribadito il principio secondo cui, in presenza di un'unica autorità di controllo nazionale designata ai sensi del GDPR, questa è competente a vigilare sull'osservanza del Regolamento anche nei confronti di organi parlamentari, nonostante il principio della separazione dei poteri. La decisione riafferma, in tal modo, il primato del diritto dell'Unione e l'effetto diretto delle sue norme, anche laddove queste incidano su prerogative costituzionali degli Stati membri.

Nel contesto del processo penale, una delle principali questioni in materia di protezione dei dati personali riguarda l'uso delle videoriprese durante il dibattimento. In particolare, ci si interroga sulla liceità della videoregistrazione di quanto avviene in aula, alla luce del principio di pubblicità del processo e della necessità di tutelare i diritti delle persone riprese. Generalmente, il consenso degli interessati non è richiesto per le riprese effettuate nel corso dell'udienza pubblica, in quanto la stessa è, per sua natura, accessibile. Tuttavia, resta essenziale garantire che tali riprese siano disciplinate in modo da tutelare la dignità e la riservatezza delle persone coinvolte, specialmente nei casi in cui il dibattimento riguardi dati sensibili o minori. Diverso è il discorso per le videoregistrazioni disposte durante le indagini preliminari, il cui utilizzo processuale richiede un'attenta valutazione da parte del giudice, ai sensi dell'art. 189 c.p.p.¹⁷, che disciplina l'ammissione delle prove atipiche. In tale contesto, il giudice deve verificare, nel contraddittorio tra le parti, le modalità di acquisizione e ammissione del materiale audiovisivo (es. visione in aula, perizia tecnica, ecc.)¹⁸. Secondo un orientamento interpretativo diffuso, tale verifica non deve necessariamente avvenire nella fase delle indagini, potendo svolgersi in forma differita durante il dibattimento, dove il contraddittorio viene pienamente ristabilito. In conclusione, è necessario distinguere nettamente tra videoriprese effettuate nel corso dell'udienza - normalmente ammesse e

¹⁵ Letteralmente: «c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati ("minimizzazione dei dati")».

¹⁶ CGUE, Grande Sezione, del 16 gennaio 2024, Causa C-33/22, *Österreichische Datenschutzbehörde*, ECLI:EU:C:2024:46.

¹⁷ Precisamente «1. Quando è richiesta una prova non disciplinata dalla legge, il giudice può assumerla se essa risulta idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti e non pregiudica la libertà morale della persona. Il giudice provvede all'ammissione, sentite le parti sulle modalità di assunzione della prova». Cfr. E. LORENZETTO, *Il diritto di difendersi indagando nel sistema processuale penale*, in *E.S.I.*, 2013, p. 468.

¹⁸ V. Cass., sez. un., 28 di marzo del 2006, n. 26795, ECLI:IT:CASS:2006:UN.26795.

disciplinate da criteri di pubblicità e garanzia – e riprese effettuate nelle indagini, che richiedono invece un vaglio più rigoroso in sede processuale¹⁹.

3. Il terzo nel processo penale: definizione e diritti

La partecipazione al procedimento di un soggetto estraneo alla struttura triadica tipica del processo penale può dar luogo a rilevanti implicazioni giuridiche. Un primo profilo è quello della diffusione di dati per il tramite di provvedimenti giurisdizionali (ordinanze cautelari, sentenze) di dati che consentano di pervenire all'identificazione del "terzo" e di dettagli privati resi nel corso di una deposizione testimoniale – come informazioni di natura personale o familiare – tali da produrre conseguenze negative sulla sua sfera di riservatezza²⁰: situazione che determina una violazione dei diritti ai sensi del Regolamento generale sulla Protezione dei Dati (GDPR)²¹, nonché delle normative nazionali sulla protezione dei dati personali.

Il "terzo" può essere un testimone che, pur obbligato a deporre, conserva il diritto alla riservatezza nei limiti dell'oggetto della testimonianza²². A tal proposito, l'ordinamento processuale italiano prevede specifiche forme di tutela, volte a proteggere la dignità e la sfera personale del testimone, in particolare nei casi in cui questi possa essere esposto a domande

¹⁹ Nel senso che, le videoregistrazioni relative ad attività investigative non ripetibili, possono essere allegate al relativo verbale ed inserite nel fascicolo per il dibattimento come attività atipiche, v. Cass., sez. I, 13 gennaio 2009, n. 7455, in C.E.D. Cass., n. 242875; V. TRIGGIANI, *Le videoriprese investigative tra Corte Costituzionale e Sezioni Unite cronaca di una travagliata evoluzione giurisprudenziale (in attesa del legislatore)*, in *Iurisdicio*, 2023, n. 4, pp. 41-63, p. 54 ss.

²⁰ A. CENTONZE, *Il diritto alla riservatezza e la tutela dei dati personali nei provvedimenti giurisdizionali della Corte di cassazione*, in *Giustizia insieme*, 2023, n. 68.

²¹ Regolamento (UE) n. 679/2016, relativo alla tutela dei dati personali e della privacy (conosciuto come GDPR) in G.U.U.E. L 119/1 del 4 maggio 2016. Cfr. G. FINOCCHIARO, *Il Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati*, in *Quaderno 5 SSM - Il trattamento dei dati personali in ambito giudiziario*, 2021, p. 21; sulla stessa tematica v. D. NEGRI, *Protezione dei dati personali e accertamento penale. Verso la creazione di un nuovo diritto fondamentale?*, Roma, 2007, p. 59 ss.

Le norme che vengono in considerazione a tal riguardo sono, l'art. 4, par. 1, definizione di "dato personale": «qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile»; l'art. 5, Principi applicabili al trattamento dei dati personali: «liceità, correttezza e trasparenza»; «limitazione della finalità»: i dati devono essere raccolti per finalità determinate e non trattati ulteriormente in modo incompatibile con tali scopi; «minimizzazione dei dati»: ovvero, trattare solo i dati adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità; «limitazione della conservazione»; «integrità e riservatezza: protezione da divulgazione non autorizzata». Si segnala anche, l'art. 6 – Liceità del trattamento; art. 9 – Trattamento di categorie particolari di dati personali; art. 14 – Dati personali non ottenuti presso l'interessato: informazioni da fornire: anche se il dato personale del terzo è ottenuto indirettamente (come accade nel processo), l'interessato deve essere informato, salvo eccezioni (es. impossibilità, sproporzione dello sforzo, rischio per l'indagine). In tal senso, G. ALPA, *La 'proprietà' dei dati personali*, in N. ZORZI GALGANO (a cura di), *Persona e mercato dei dati. Riflessioni sul GDPR* Milano, 2019, pp. 11-34; F. BRAVO, *Le condizioni di liceità del trattamento di dati personali*, in G. FINOCCHIARO (a cura di), *La protezione dei dati personali in Italia. Regolamento UE n. 2016/679 e d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, Bologna, 2019, pp. 110-193; C. KUNER- L.A. BYGRAVE- C. DOCKSEY- L. DRECHSLER, *The EU General Data Protection Regulation (GDPR): A Commentary*, Oxford, 2019.

²² Un'altra ipotesi che può verificarsi riguarda il testimone che rifiuta di deporre fuori dai casi espressamente previsti dalla legge. In tal caso il giudice provvede ad avvertirlo sull'obbligo di deporre secondo verità. Se il testimone persiste nel rifiuto, il giudice «dispone l'immediata trasmissione degli atti al pubblico ministero perché proceda a norma di legge» (art. 207, comma 1 c.p.p.), a tal proposito v. P. TONINI, C. CONTI, *Manuale di Procedura Penale*, cit. p. 330.

irrilevanti, intrusive o lesive della propria integrità morale e privata. In tale prospettiva, si colloca anche il divieto di porre domande sulla vita sessuale del testimone stesso o della persona offesa, quando non strettamente rilevanti per l'accertamento dei fatti. Questo principio trova applicazione, ad esempio, nei procedimenti per reati sessuali, dove è espressamente previsto il divieto di formulare quesiti o di fare insinuazioni che mirino a screditare la persona offesa sulla base della sua condotta sessuale pregressa, in assenza di effettiva pertinenza con il fatto oggetto del processo. Tale divieto, disciplinato dall'art. 472 comma 3-*bis* c.p.p. (per l'udienza dibattimentale a porte chiuse in relazione all'accertamento di reati sessuali) e, più in generale, fondato sul rispetto della persona umana, ha la funzione di garantire che la partecipazione del testimone (o della persona offesa) non si trasformi in una violazione gratuita della sua riservatezza o in una nuova forma di vittimizzazione. Una tutela che risponde anche agli standard sovranazionali, come stabiliti dalla Corte di Strasburgo in materia di protezione della vita privata (art. 8 CEDU)²³, mediante il divieto, in capo agli Stati di evitare esposizioni inutili di dati personali o aspetti intimi di soggetti non imputati.

La lesione della riservatezza del “terzo”, come anticipato, è posta a rischio dal principio di pubblicità. Sul piano degli strumenti che vi derogano il codice contempla, nella fase delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare – al di là delle norme sulla tutela del segreto “esterno” - l'incidente probatorio, *ex* art. 392 c.p.p., con il quale si consente l'assunzione anticipata della prova testimoniale quando vi è il rischio che questa possa essere dispersa o alterata nel tempo²⁴ o, ancora, quando – a fronte di testimoni vulnerabili – vi è l'esigenza di evitare fenomeni di “vittimizzazione secondaria”. Il predetto incidente probatorio, pur attuando il principio del contraddittorio, deroga allo *strepitus fori* connesso alla celebrazione del processo a porte aperte, quantomeno fino alla formazione del fascicolo per il dibattimento, nel quale i relativi atti confluiranno.

In dibattimento, la tutela della riservatezza è garantita attraverso l'art. 472 c.p.p. che disciplina la celebrazione dell'udienza a porte chiuse, nei casi in cui sia necessario salvaguardare la riservatezza di chi partecipa al processo, inclusi i testimoni vulnerabili. Si tratta di una previsione che, pur derogando al principio generale di pubblicità dell'udienza, non lo elimina del tutto: la trasparenza processuale continua a essere garantita tramite il controllo

²³ A tal proposito, si richiama la Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, del 6 febbraio 2025 - Ricorsi nn. 36617/18 e altri 12 - Causa Italgomme Pneumatici S.r.l. e altri c. Italia. Nel febbraio 2025, la Corte di Strasburgo ha emesso una importante sentenza nell'ambito del ricorso promosso da Italgomme Pneumatici S.r.l. e altri contro l'Italia. Nello specifico, l'organo di giustizia ha riconosciuto che la normativa italiana in materia di verifiche fiscali viola l'art. 8 della CEDU, che tutela il diritto al rispetto della vita privata e del domicilio. Secondo il *decisum*, la normativa italiana attribuisce alle autorità fiscali un ampio margine di discrezionalità nell'eseguire accessi, ispezioni e acquisizioni di documenti, senza però assicurare adeguate garanzie procedurali a tutela dei cittadini. In particolare, la Corte ha evidenziato l'assenza di un controllo preventivo da parte di un'autorità indipendente (come un giudice), nonché la mancanza di un effettivo controllo successivo sull'operato della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Entrate, in relazione alla proporzionalità e necessità delle misure adottate. Tale carenza di controllo, sia *ex ante* che *ex post*, è stata ritenuta incompatibile con gli standard dell'art. 8 CEDU. Pur trattandosi di una materia estranea al diritto penale, la sentenza riveste particolare interesse in quanto mette in luce una criticità strutturale dell'ordinamento italiano nella protezione dei diritti fondamentali del cittadino, in un contesto – quello fiscale – in cui il potere pubblico è dotato di strumenti incisivi e potenzialmente lesivi della sfera privata. La decisione si inserisce, quindi, in una più ampia riflessione sul bilanciamento tra esigenze di efficacia amministrativa e garanzie costituzionali, con evidenti implicazioni anche sul piano sistemico e comparato.

²⁴ Così come l'art. 498 che regola le modalità di esame dei testimoni, prevedendo, tra l'altro, che il giudice possa adottare misure per proteggere il testimone durante la deposizione, come l'uso di schermi o collegamenti audiovisivi a distanza, al fine di tutelarne l'incolumità.

giurisdizionale e la verbalizzazione degli atti: profili che assicurano comunque la documentazione delle attività svolte in aula. Tuttavia, la riservatezza assicurata durante l'udienza non esclude che le informazioni sensibili fornite da soggetti vulnerabili possano essere divulgate in una fase successiva: al momento della pubblicazione della sentenza: è questo il momento più delicato.

La diffusione di dati personali attraverso la sentenza, ancorché formalmente legittima, può determinare un grave pregiudizio alla persona offesa o al testimone vulnerabile, soprattutto quando si tratti di informazioni attinenti alla sfera familiare, alla salute o ad altri aspetti sensibili. La possibilità che tali informazioni siano indicizzate *online* o riprese dai mezzi di informazione può infatti amplificarne la portata lesiva, rendendo di fatto permanente - e difficilmente reversibile - l'esposizione del soggetto, anche ben oltre la conclusione del procedimento.

Infine, pur in presenza di un'udienza celebrata a porte chiuse, non tutti i contributi dei soggetti processuali restano effettivamente riservati: è dunque necessario interrogarsi su quali contenuti possano essere legittimamente diffusi e su quali debbano invece essere oggetto di oscuramento o anonimizzazione.

La giurisprudenza e il c.d. Garante della *privacy* hanno più volte ribadito l'importanza di un'attenta valutazione, anche da parte del giudice²⁵, circa l'opportunità di riportare nel testo della sentenza dati idonei a identificare soggetti vulnerabili, così da evitare una lesione del diritto alla riservatezza non più rimediabile. L'oscuramento dei dati del terzo garantisce questo bilanciamento: si tutela la dignità della persona estranea al processo, pur garantendo la pubblicità delle decisioni giurisdizionali.

Per ultimo, come anticipato, tra le figure di "terzo incidentalmente citato" rientra colui che, pur non essendo testimone, è menzionato nei documenti giudiziari come, ad esempio, in motivazioni di sentenze, verbali o atti istruttori. In tale ipotesi, il trattamento dei dati personali avviene nell'ambito dell'esercizio della funzione giurisdizionale e rientra nel regime speciale previsto dal *Codice della Privacy* (art. 2-*sexies* e art. 52), secondo cui i diritti e gli obblighi previsti dal GDPR non si applicano quando il trattamento è effettuato per finalità giurisdizionali da autorità giudiziarie nell'esercizio delle loro funzioni²⁶.

4. Gli strumenti a tutela della riservatezza del terzo

In considerazione dell'esigenza di garantire una tutela effettiva della riservatezza del terzo sia nella fase di pubblicazione degli atti giudiziari, sia nel corso del dibattimento, si impone una riflessione sulle misure concretamente applicabili.

Tra gli strumenti più efficaci si annovera, in primo luogo, l'adozione di tecniche di anonimizzazione dei dati identificativi dei terzi, in particolare quando tali informazioni non risultino indispensabili. In via subordinata, potrebbe essere opportuno prevedere forme di accesso selettivo agli atti processuali, consentendo la consultazione integrale unicamente ai soggetti direttamente coinvolti nel procedimento e limitando la divulgazione esterna a quanto

²⁵ In linea con quanto affermato da B. GALGANI, testo della Relazione svolta nell'ambito dell'*International Conference "Third parties and the developments in criminal justice in the digital world"*, Siracusa, 27 giugno 2025, secondo la quale, il giudice penale non si occupa della configurazione 'naturale' del terzo.

²⁶ In particolare, quando i provvedimenti vengono pubblicati integralmente nei siti istituzionali. La questione è approfondita da L. LUPÁRIA DONATI, *Privacy, diritto della persona e processo penale*, in *Rivista di diritto processuale*, 2019, p. 1448 ss.

strettamente necessario, in presenza di un interesse pubblico prevalente²⁷. Attualmente, l'art. 116 c.p.p. riconosce un diritto generalizzato di visione e copia degli atti una volta cessato il segreto investigativo, fatta eccezione per i verbali e i contenuti delle intercettazioni, che sono soggetti a un regime speciale. Questi ultimi, infatti, possono essere inseriti nel fascicolo solo se rilevanti ai fini del processo, previo vaglio del giudice ai sensi degli artt. 268 e 415-*bis* c.p.p., e non sono automaticamente accessibili ai terzi, anche dopo la chiusura delle indagini. Ciò pone interrogativi in termini di protezione dei dati personali e della riservatezza, specie quando gli atti contengono informazioni riferibili a soggetti estranei al processo, come testimoni o persone menzionate incidentalmente. Per quanto riguarda la pubblicazione delle sentenze, poi, questa dovrebbe essere accompagnata da una verifica accurata delle informazioni personali contenute, omettendo o oscurando quelle che potrebbero causare pregiudizio a terzi.

Il tema della riservatezza del terzo esige, come già anticipato, un bilanciamento costante con il principio di pubblicità. Da un lato, la trasparenza del procedimento penale è una garanzia di democraticità e tutela della collettività; dall'altro, l'esposizione involontaria di terzi non coinvolti direttamente nel fatto di reato può risultare lesiva dei principi di necessità e proporzionalità del trattamento dei dati personali. In tale ambito assume rilievo la Direttiva 2016/680/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti (di seguito: Direttiva 2016/680/UE)²⁸, traspunta nel nostro ordinamento con il d.lgs. 18 maggio 2018, n. 51.

A tale riguardo, l'art. 14 – relativo alle limitazioni dell'esercizio dei diritti dell'interessato – attribuisce, a «chiunque vi abbia interesse» (dunque anche al terzo), il potere di richiedere «la rettifica, la cancellazione o limitazione» dei suoi dati contenuti in atti giudiziari o indagini, anche in sede processuale, con le modalità di cui all'art. 116 c. p. p.²⁹ e con le forme della correzione dell'errore materiale, di cui all'art. 130 c.p.p.³⁰.

La norma va letta in combinato disposto con il Considerando n. 40 della Direttiva 2016/680/UE, secondo cui: «è opportuno predisporre modalità volte ad agevolare l'esercizio, da parte dell'interessato, dei propri diritti conformemente alle disposizioni adottate a norma della presente Direttiva, compresi i meccanismi per richiedere e, se possibile, ottenere,

²⁷ A. TIGRINO, *Procedimento penale e diffusione dei dati personali: stato dell'arte e quesiti posti dalla riforma Cartabia* in *MediaLaws*, 2023, pp. 272-298, p. 275 ss., così come M. TORRE, *Privacy e indagini penali*, Milano, 2020.

²⁸ Direttiva 2016/680/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, in G.U.U.E L 119/89 del 4 maggio 2016.

²⁹ Intitolata «Copie, estratti e certificati», la disposizione di cui all'art. 166 c.p.p., in merito alle *modalità* della richiesta, specifica che essa può essere proposta «durante il procedimento e dopo la sua definizione».

³⁰ In particolare, il comma 1 dell'art. 130 c.p.p. com'è noto recita: «1. La correzione delle sentenze, delle ordinanze e dei decreti inficiati da errori od omissioni che non determinano nullità, e la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell'atto, è disposta, anche d'ufficio, dal giudice che ha emesso il provvedimento. Se questo è impugnato, e l'impugnazione non è dichiarata inammissibile, la correzione è disposta dal giudice competente a conoscere dell'impugnazione.1-bis. Quando nella sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti si devono rettificare solo la specie e la quantità della pena per errore di denominazione o di computo, la correzione è disposta, anche d'ufficio, dal giudice che ha emesso il provvedimento. Se questo è impugnato, alla rettificazione provvede la Corte di cassazione a norma dell'art. 619, comma 2. 2. Il giudice provvede in camera di consiglio a norma dell'articolo 127. Dell'ordinanza che ha disposto la correzione è fatta annotazione sull'originale dell'atto». Cfr. F. LOMBARDI, *Sulla correzione dell'errore materiale nel caso di difformità, in punto di concessione della pena sospesa, tra dispositivo e motivazione non contestuale*, in *Giurisprudenza Penale Web*, 2024, n.11.

gratuitamente, in particolare, l'accesso ai propri dati personali, la loro rettifica o cancellazione e la limitazione del trattamento». Considerata l'ampiezza interpretativa della nozione di dato personale contenuta nell'art. 2, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 51/2018³¹, la norma è inequivocabilmente applicabile anche ai dati contenuti alle conversazioni intercettate, sia nella forma del *file* audio che della relativa trascrizione. A supporto di questa lettura rilevano sia i provvedimenti adottati dal Garante per la protezione dei dati personali, sia la giurisprudenza pronunciata in anni di vigenza del d. lgs. n. 196 del 2003³².

In virtù dell'estensione dell'ambito applicativo dell'art. 14, comma 1, d. lgs. n. 51/2018, anche con riguardo ai dati personali eventualmente ricavabili dalle conversazioni intercettate, trascritte nei brogliacci o registrate in *file* audio, la norma riconosce non solo alle parti processuali, ma anche ai soggetti terzi, la titolarità del diritto di richiedere – attraverso le modalità semplificate previste dagli artt. 116 e 130 c.p.p.³³ – la rettifica, la cancellazione ovvero la limitazione del trattamento dei dati che li riguardano. Tale interpretazione è desumibile dal Considerando n. 47 della Direttiva 2016/680, nonché dalla interpretazione “ufficiale” fornita dal Presidente del Garante per la protezione dei dati personali, nell'ambito della Relazione 2018, secondo cui:

*«È significativa, ad esempio, la previsione del diritto della persona (a prescindere dalla posizione processuale, includendovi anche il terzo estraneo alle indagini) di richiedere, con una procedura particolarmente agile, la cancellazione o rettifica dei propri dati illegittimamente trattati in ambito giudiziario penale. Norma, questa, che potrebbe risultare particolarmente utile anche rispetto alle conversazioni intercettate»*³⁴.

Qualora la cancellazione debba essere rigettata per esigenze di conservazione probatoria, l'interessato può però chiedere la limitazione del trattamento che consiste essenzialmente nel trasferire i dati “ad altro sistema di archiviazione” o nel renderli inaccessibili.

La rettifica concerne invece la correzione di dati inesatti:

«Una persona fisica dovrebbe avere il diritto di ottenere la rettifica di dati personali inesatti che la riguardano, in particolare se relativi a fatti, e il diritto alla cancellazione quando il trattamento di tali dati viola la presente direttiva. Il diritto di rettifica, tuttavia, non dovrebbe avere effetti, ad esempio, sul contenuto di una prova testimoniale» (Direttiva 2016 n.680, C 47)³⁵.

Al fine di scongiurare la diffusione non controllata di dati personali e garantire la tutela della riservatezza dei soggetti coinvolti nei procedimenti giudiziari, la Corte Suprema di Cassazione ha emesso le *Linee guida in materia trattamento dei dati personali nella riproduzione dei provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica*, con l'obiettivo di assicurare che tali pubblicazioni rispettino le normative sulla *privacy*. Le indicazioni metodologiche e interpretative riguardano, in particolare, le modalità con cui garantire un equilibrio tra trasparenza e tutela della riservatezza nella pubblicazione dei provvedimenti giurisdizionali, mediante:

³¹ Cfr. «dati personali: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»).

³² F. RESTA, *La Direttiva sulla protezione dei dati personali in ambito giudiziario penale e di polizia e la tutela dei terzi*, in *Il trattamento dei dati personali in ambito giudiziario*, Roma, 2021, p. 44.

³³ Nell'ordine indicato, «Copie, estratti e certificati» e «Correzione di errori materiali».

³⁴ F. RESTA, *La Direttiva sulla protezione dei dati personali in ambito giudiziario penale e di polizia e la tutela dei terzi*, cit., p. 39.

³⁵ La limitazione riguarda, per altro verso, i casi nei quali la legittimità del trattamento del dato sia in discussione ma non possa accertarsi, almeno nel momento considerato, l'effettiva fondatezza della richiesta o, comunque, sussistano esigenze di conservazione dei dati a fini probatori (cfr. Considerando n. 47 della Direttiva).

-la gestione dei dati personali nei provvedimenti pubblicati, richiede particolare attenzione all'anonimizzazione o pseudonimizzazione delle informazioni così da tutelare la riservatezza dei soggetti coinvolti, limitando i riferimenti che possano rendere identificabili le parti, i testimoni o i terzi;

-le informazioni contenute nei provvedimenti devono rispettare i principi di proporzionalità e pertinenza, pubblicando esclusivamente i dati necessari alla comprensione del contesto giuridico della decisione;

-gli uffici giudiziari sono chiamati a seguire queste indicazioni nella preparazione e diffusione degli atti, adottando misure di sicurezza e di gestione dei dati che prevengano la diffusione non autorizzata o non necessaria di informazioni personali.

L'obiettivo è garantire un equilibrio tra l'esigenza di trasparenza delle decisioni giudiziarie e la tutela della riservatezza dei soggetti coinvolti. Tuttavia, permangono criticità applicative legate alla disomogeneità delle prassi adottate nei diversi uffici giudiziari e all'assenza di meccanismi automatizzati e uniformi di oscuramento. Ciò rende necessaria una riflessione più ampia su strumenti e garanzie che assicurino un'effettiva protezione dei dati personali, senza compromettere il diritto all'informazione giuridica.

Con riguardo all'oscuramento dei dati, appare di interesse un provvedimento con il quale la Corte di Cassazione³⁶ si è pronunciata in materia di trattamento dei dati identificativi contenuti nei provvedimenti giurisdizionali, delineando i presupposti affinché i soggetti interessati possano legittimamente richiedere l'oscuramento di tali dati. In continuità con precedenti indirizzi giurisprudenziali, la Corte ha ribadito che l'istanza, da presentarsi in pendenza del giudizio ai sensi dell'art. 52 del *Codice Privacy*, deve essere sorretta da motivi legittimi esplicitamente indicati, oggetto di valutazione da parte del giudice. Richiamando le Linee guida del Garante del 2 dicembre 2010, la Corte ha individuato, a titolo meramente esemplificativo, come motivi legittimi, la presenza di dati sensibili o la particolare delicatezza della vicenda oggetto del giudizio. Nel caso di specie, l'istanza era stata rigettata in quanto sprovvista di adeguata motivazione e relativa a una controversia priva di elementi tali da giustificare una deroga alla regola della piena divulgabilità.

La pronuncia consente altresì di soffermarsi sui limiti operativi della disciplina in materia, così come delineata dagli artt. 51 e 52 del *Codice Privacy*. In particolare, se da un lato l'art. 51 sancisce il principio della diffusione dei provvedimenti giudiziari anche per via telematica, l'art. 52 introduce una procedura che, come accennato, consente l'oscuramento dei dati identificativi degli interessati, previa istanza fondata su motivi legittimi. Tale procedura si applica a qualunque soggetto sia identificabile nel provvedimento (comprese parti, testimoni e consulenti), richiede l'intervento dell'autorità giudiziaria procedente e può essere attivata anche d'ufficio nei casi in cui sia necessario tutelare diritti o dignità degli interessati: specie quando vi siano dati appartenenti a categorie particolari ai sensi dell'art. 9 GDPR. In caso di omessa valutazione dell'istanza o di diffusione non autorizzata di provvedimenti soggetti a oscuramento, sono esperibili diversi rimedi: dalla diffida rivolta all'amministrazione competente, all'istanza *ex post* di anonimizzazione, fino alla tutela risarcitoria per violazione della disciplina sul trattamento dei dati personali. Si conferma, pertanto, la responsabilità del soggetto che diffonda in modo illecito provvedimenti giudiziari contenenti dati soggetti a obbligo di oscuramento, anche qualora la finalità sia meramente informativa.

Proseguendo oltre, è opportuno precisare che, nell'ordinamento italiano, al di là degli strumenti di tutela delle informazioni personali già analizzati, esistono ulteriori forme di

³⁶ Ordinanza del 10 agosto 2021, n. 22561, Corte di Cassazione, Sezione V (Tributaria).

protezione in ambito civilistico. In particolare, il codice civile, anche alla luce delle modifiche intervenute in conseguenza dell'adeguamento al GDPR e al d.lgs. n. 101/2018³⁷, prevede azioni risarcitorie in favore del soggetto leso, fondate sull' art. 2043 c.c.³⁸ in combinato disposto con l'art. 82 GDPR, riconoscendo il diritto al risarcimento del danno, materiale e immateriale derivante dal trattamento illecito dei dati personali. Ancora, il *Codice della Privacy* riconosce la possibilità di rivolgersi all'autorità garante per ottenere la tutela amministrativa³⁹ e la cessazione della condotta pregiudizievole.

Ebbene, l'apparato di protezione risulta meno articolato in sede penale. Attualmente, l'ordinamento non contempla rimedi specifici volti a tutelare direttamente la riservatezza del terzo nell'ambito del procedimento penale, se non in via mediata attraverso l'incriminazione di condotte particolarmente gravi, quali il trattamento illecito di dati personali *ex* art. 167 d.lgs. n. 196/2003 o la rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio *ex* art. 326 c.p. Tali fattispecie, tuttavia, presuppongono la configurazione di un reato, escludendo così strumenti immediati e autonomi di tutela preventiva o risarcitoria per il terzo danneggiato.

La lacuna si manifesta in maniera evidente nei casi in cui il trattamento di dati riferibili a terzi, avvenuto in seno alle indagini preliminari o al dibattimento, non integri una fattispecie penalmente rilevante, ma sia comunque idoneo a ledere la riservatezza e la dignità della persona. In tali ipotesi, il "terzo" è costretto a ricorrere alla giustizia civile per la tutela dei propri diritti, con evidenti ripercussioni in termini di effettività e tempestività della protezione. Alla luce di tali considerazioni, appare auspicabile un intervento normativo che colmi questo vuoto di tutela, introducendo strumenti *ad hoc*, anche in ambito penale, idonei a garantire la protezione della riservatezza del terzo in ogni fase del procedimento.

Questa lacuna si riflette sul versante delle indagini transfrontaliere condotte dalla Procura europea. L'art. 42 del Regolamento (UE) 2017/1939⁴⁰, nel disciplinare il controllo giurisdizionale sulle attività investigative della Procura europea, stabilisce che tale controllo è esercitato dai giudici nazionali competenti, secondo le regole processuali interne dello Stato membro anche a garanzia dei diritti fondamentali delle persone coinvolte, inclusi i soggetti terzi non formalmente indagati. Ebbene, nella lettura offerta dalla Corte di Giustizia il terzo - inteso nella nozione ampia - dovrebbe beneficiare delle stesse forme di tutela giurisdizionale previste dal diritto nazionale dello Stato membro in cui si svolgono le indagini. Ciò implica che anche i soggetti terzi, incidentalmente coinvolti in attività istruttorie o menzionati nei provvedimenti della Procura, possano attivare i rimedi di tutela previsti dall'ordinamento nazionale per contestare l'eventuale trattamento illecito dei propri dati personali. Tale previsione rafforza il principio del contraddittorio e della garanzia dell'equità del procedimento, estendendo le tutele tipiche dell'imputato o dell'indagato anche a coloro la cui

³⁷ Decreto Legislativo del 10 agosto 2018, n. 101. Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (18G00129) in GU Serie Generale n. 205 del 4 settembre del 2018.

³⁸ «Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno».

³⁹ Cfr. PARTE III, TITOLO I: Tutela amministrativa e giurisdizionale. Al riguardo, M. FONTI, *Violazioni privacy: obbligatorio il reclamo al Garante prima di ricorrere a Strasburgo*, in *Altalex*, 2025, disponibile in <https://www.altalex.com/documents/news/2025/02/10/violazioni-privacy-obbligatorio-reclamo-garante-prima-ricorrere-strasburgo>

⁴⁰ Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPP»), in G.U. L283/1 del 31 ottobre 2017, pp. 1-71.

sfera privata risulti compromessa per effetto di atti investigativi, a salvaguardia del diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali garantiti, tra l'altro, dal GDPR.

Tuttavia, la Corte richiama il principio di equivalenza, secondo cui i rimedi giurisdizionali previsti per la tutela dei diritti dell'Unione devono essere effettivi e non meno incisivi rispetto a quelli contemplati per analoghe situazioni di diritto interno. Proprio su questo fronte emergono le maggiori criticità: l'ordinamento italiano, infatti, non sempre garantisce strumenti adeguati e tempestivi ai soggetti terzi per reagire a possibili violazioni, specie in assenza di uno *status* processuale definito. Tale debolezza compromette, in concreto, l'effettività delle garanzie riconosciute a livello europeo.

5. Il caso “Contrada”: rilievi di sintesi

Sebbene lo spazio a disposizione non consenta di approfondire esaustivamente tutte le ricadute che l'avvio di un procedimento penale può avere sulla posizione del terzo, la più recente giurisprudenza della Corte di Strasburgo offre un ulteriore spunto di riflessione legato all'uso delle intercettazioni, mezzo di ricerca della prova particolarmente pervasivo.

La questione della tutela del terzo in questo contesto è stata oggetto di approfondimento a opera della sentenza della Corte Edu, in relazione al caso *Contrada c. Italia*⁴¹. La Corte di Strasburgo ha evidenziato la violazione dell'art. 8 CEDU per l'insufficienza delle garanzie offerte dall'ordinamento italiano a soggetti non formalmente indagati, in particolare con riferimento alle intercettazioni telefoniche.

Per assicurare una tutela effettiva dei terzi, sarebbe opportuno attribuire al pubblico ministero un onere informativo, al fine di evitare che il soggetto venga a conoscenza della presenza di proprie conversazioni all'interno di atti processuali solo attraverso la stampa, quando un eventuale intervento ablativo risulterebbe ormai tardivo. In alternativa, qualora tale obbligo fosse ritenuto eccessivamente oneroso, specie in considerazione della necessità di informare una pluralità di soggetti, si potrebbe riconoscere al terzo la facoltà di ottenere, in via preliminare, conferma dell'eventuale esistenza di intercettazioni che lo riguardino e, previa verifica del contenuto delle registrazioni, attivare la procedura di eliminazione prevista dall'art. 269 c.p.p., ovvero esercitare i propri diritti alla limitazione o rettifica dei dati⁴².

In questa cornice, si evidenzia la mancanza di una riflessione normativa. Il caso *Contrada*, dunque, pur focalizzandosi su un profilo specifico, contribuisce a sollecitare una riflessione più ampia sull'esigenza di rafforzare la tutela dei diritti del terzo nel processo penale, anche

⁴¹ G. MARINO, *La presunta violazione da parte dell'Italia del principio di legalità ex art. 7 CEDU: un discutibile approccio ermeneutico o un problema reale?* C. eur. dir. uomo, sez. IV, sent. 14 aprile 2015, *Contrada c. Italia* (n.3), in *Diritto Penale Contemporaneo*, 2015, pp. 1-18, p. 13; S. E. GIORDANO, *Il “concorso esterno” al vaglio della Corte Edu: Prime riflessioni sulla sentenza Contrada contro Italia*, in *Archivio Penale*, 2015, n. 2, pp. 1-23; S. BERNARDI, *Le Sezioni unite chiudono la saga dei “fratelli minori” di Bruno Contrada: la sentenza Contrada c. Italia non può produrre effetti erga omnes*, in *Sistema Penale*, 2020, disponibile <https://www.sistemapenale.it/it/scheda/sezioni-unite-8544-2019-fratelli-minori-contrada>

⁴² Un simile meccanismo, attraverso il coordinamento tra l'art. 14 del d.lgs. n. 51 del 2018 e l'art. 269 c.p.p. – che fa espresso riferimento agli «interessati» –, consentirebbe di garantire un'adeguata tutela anche ai soggetti le cui comunicazioni siano state occasionalmente captate nell'ambito di attività di intercettazione. Resta comunque necessario individuare soluzioni operative che, pur non gravando eccessivamente sugli uffici giudiziari, siano idonee a garantire la protezione effettiva della riservatezza sia delle parti sia dei terzi coinvolti. F. RESTA, *Il trattamento dei dati personali in ambito giudiziario*, op. cit. p. 46.

nella sua fase genetica, laddove i confini tra imputato, indagato e terzo si fanno più labili. In particolare, dalla pronuncia della Corte EDU si ricava un principio fondamentale: anche i soggetti non formalmente coinvolti nel procedimento – quali appunto i terzi – possono subire interferenze significative nella propria sfera privata, senza tuttavia disporre di strumenti effettivi per opporvisi. La Corte sottolinea così la necessità che gli ordinamenti nazionali garantiscano forme di controllo giurisdizionale e di tutela dei diritti fondamentali anche nei confronti di coloro che, pur estranei al procedimento, risultino incisi da misure investigative invasive, quali le intercettazioni o le perquisizioni.

6. Conclusioni

La riflessione sin qui condotta sulla tutela della riservatezza del terzo nel procedimento penale dimostra l'esigenza di procedere a una riconsiderazione critica dell'equilibrio tra le esigenze di trasparenza del processo e i diritti fondamentali di coloro che a vario titolo si trovino a vivere la dimensione del processo penale. Quest'ultimo rischia infatti di diventare una "pena" non soltanto per il suo protagonista – l'imputato – ma anche per tutti coloro che pur non assumendo tale veste, diventano portatori di istanze di tutela: dal terzo titolare di diritti di proprietà sulla cosa sequestrata, al testimone, fino al soggetto estraneo menzionato incidentalmente in un'intercettazione, o al familiare dell'imputato la cui sfera privata risulti comunque incisa da atti istruttori. Si impone, pertanto, una riflessione più ampia sul riconoscimento di garanzie effettive, che siano a disposizione anche di tali soggetti, affinché il processo penale non degeneri in una forma indiretta di stigmatizzazione o compressione indebita dei diritti fondamentali.

Indubbiamente il principio di pubblicità costituisce un cardine del *giusto processo*, ma, al contempo, può trasformarsi in una minaccia, incidendo sulla protezione dei dati personali e sulla reputazione dei terzi. La normativa europea, in particolare il GDPR, e quella nazionale, offrono un quadro giuridico volto a rafforzare le garanzie di riservatezza, ma evidenziano ancora numerose criticità applicative, soprattutto con riferimento alla fase di pubblicazione degli atti giudiziari e alla diffusione mediatica delle informazioni processuali. Nel breve periodo, l'adozione di tecniche di anonimizzazione, la predisposizione di strumenti efficaci di opposizione alla diffusione indebita dei dati, nonché un approccio giurisprudenziale più attento alla posizione del terzo, possono rappresentare un buon punto di partenza. Ciò nell'attesa di un intervento normativo organico che disciplini in modo puntuale la posizione del terzo nel processo penale, prevedendo meccanismi di tutela tempestivi ed efficaci. Solo attraverso un bilanciamento ponderato e dinamico tra i diversi interessi in gioco sarà possibile garantire un sistema processuale che non sacrifichi la dignità e la riservatezza del singolo, sull'altare dell'interesse pubblico alla conoscibilità del procedimento.

ABSTRACT: *Protection of the Confidentiality of Third Parties in Criminal Proceedings*

The paper examines the protection of third parties' privacy in criminal proceedings, a topic often overlooked yet crucial in safeguarding individuals from disproportionate exposure. Starting from the principle of publicity in trials, it explores the need to balance transparency and personal data protection under both national (Italian Privacy Code, Legislative Decree

No. 196/2003) and European law (GDPR and Directive 2016/680/EU). The study focuses on key protective measures – such as anonymization, data redaction, and the rights to rectification or erasure of personal data – and highlights the *Contrada v. Italy* case, in which the European Court of Human Rights stressed the duty of States to ensure effective safeguards for persons not formally involved in proceedings. The paper concludes by advocating a comprehensive legislative reform to fill existing gaps and to strengthen the timely and effective protection of third parties' dignity and privacy within the criminal justice system.